



Movimento Papageno

Chiasso, 3 giugno 2008

RACCOMANDATA

Lodevole
Consiglio di Stato
Palazzo Governativo
6501 Bellinzona
C.A. Signor Kurt Affolter

Studio sulle Commissioni tutorie regionali e l'Autorità di vigilanza sulle tutele

Egredi Consiglieri di Stato, Egredi Signor Affolter,

abbiamo letto sugli organi di stampa locali che, finalmente, è stato commissionato un studio atto a rilevare lo stato operativo del sistema tutorio cantonale.

Dal nostro punto di vista, ci rallegriamo della valutazione messa in atto. Restiamo fiduciosi che verranno fatti emergere i punti a cui apportare modifiche risp. radicali cambiamenti, e che il risultato di questo studio sarà aderente alla realtà dei fatti.

Prima di entrare nel dettaglio, al fine di potere coadiuvare il gruppo di lavoro gestito dal Signor Kurt Affolter, il Movimento Papageno si dichiara già sin d'ora a disposizione dello stesso, qualora volesse approfondire quanto leggerà di seguito e, in ogni caso, per qualsiasi informazione dovesse necessitare. Sottolineiamo che tutto quanto asseriamo trova il conforto delle prove, frutto del nostro lavoro di ricerca e di acquisizione oggettiva dei dati provenienti dai casi reali riguardanti i membri del movimento.

Grati per l'attenzione, salutiamo cordialmente.

Movimento Papageno

Per il comitato:

G. Scardamaglia A. Heitmann



Movimento Papageno

1. Premessa
2. Introduzione
3. Le Commissioni tutorie regionali
 - 3.1 L'applicazione delle leggi
 - 3.2 Verso il conflitto di interessi?
4. La Autorità di vigilanza sulle tutele
5. L'opinione dei minori
6. Casi pratici
7. Conclusioni
 - 7.1 La pedagogia
 - 7.2 Istituzioni: quale ruolo e quale immagine?

1. Premessa

Tutto quanto segue verte unicamente alle mansioni svolte dalle Commissioni tutorie regionali orientate alla tutela dei minori in caso di separazione o divorzio dei genitori. Gli altri ambiti coperti dalle CTR non sono, al momento, oggetto dell'interesse del nostro movimento. L'approccio a questo tipo di studio vuole essere, da parte nostra, puramente cooperativo e indicativo, al fine di proporre spunti per approfondimenti legati alla reale comprensione dei problemi in essere. Non è nostra intenzione offendere o ferire, ciò nonostante i nostri pareri (come potrete leggere in seguito) davanti a certe decisioni prese dagli organi di tutela, non possono che essere laconici e critici.

2. Introduzione

Come sapete il Movimento Papageno da diversi mesi ormai si adopera nell'interesse dei minori i quali, a causa della separazione o divorzio dei genitori, si trovano confrontati loro malgrado sia con le Commissioni tutorie sia con la Autorità di vigilanza sulle tutele.

Occorre approfondire ora per non cadere nel malinteso poi: il Movimento Papageno fa l'interesse dei figli e non dei padri. I dossier dei nostri membri vengono analizzati a fondo. Non ci interessa assolvere i genitori che hanno fatto errori; ognuno paghi per gli errori che ha fatto, avendo (ancora) fiducia nella legge. Il Movimento Papageno vuole impedire che figli e padri perdano il contatto, cosa che avviene troppo spesso. Gli psicologi dell'infanzia, il mondo della pedagogia tutto sono concordi: un figlio avrà sempre bisogno sia della figura paterna sia di quella materna, anche se i genitori fossero dei poco di buono. Sulle modalità in cui dovrebbero svolgersi le relazioni personali decida (a ragione veduta) chi deve prendere tali decisioni; al fatto che le relazioni personali vengano sospese o, peggio, del tutto cancellate, noi obiettiamo con tutte le nostre forze.



Movimento

Papageno

Lo studio commissionato al signor Affolter è per noi tutti motivo di speranza e ottimismo. Sono numerose le risoluzioni emesse dalle Commissioni tutorie con il bene placido dell'organo che le sovraintende che destano in noi preoccupazioni, come del resto non sporadicamente la gestione dei singoli casi da parte di questi enti ci lascia sconcertati.

Il Movimento Papageno è a favore della bigenitorialità; possiamo lungamente disquisire, trovando forza nelle prove che i nostri membri ci portano, sulla validità dei metodi usati dalle CTR, secondo i quali il genitore affidatario può tutto (arrogandosi diritti che nessuna legge contempla) e al genitore non affidatario restano solo antichi doveri. Questo sfacelo porta gli ex coniugi su un piano di iniquità che sfocia in conflitti e sensi di estrema frustrazione soprattutto per quanto attiene al genitore non affidatario. Lo stesso si può dire dei minori coinvolti, ai quali viene negato (per legge e per applicazione delle stesse) il sacrosanto diritto di godere di entrambi i genitori nel proprio processo di crescita. Facciamo notare che la Svizzera è l'unico paese dell'Europa geografica propriamente detta in cui il concetto di affidamento congiunto è ancora tabù. Mentre negli altri Paesi è un diritto sancito a favore dei minori, in Svizzera questo atto di profonda civiltà è sottoposto ad una conditio sin equa non atroce: l'accordo dei genitori. La casistica in nostro possesso (ben allineata alle statistiche più generiche e generalistiche) dice che soltanto in una minoranza dei casi gli ex coniugi riescono a trovare un accordo su questo punto. Spesso, in sede di separazione prima e di divorzio poi, l'affidamento dei figli è grosso motivo di scontro tra genitori, se ne deduce che il sistema si appoggia su basi traballanti: si prefigge di tutelare gli interessi dei minori offrendo al genitore affidatario un potere pressoché assoluto, accrescendo così il senso di sconforto e di frustrazione dei minori e del genitore non affidatario - il quale, lo ricordiamo, è nella quasi totalità dei casi, il padre. Anche qui occorre una riflessione: possibile che le madri siano in quasi tutti i casi il genitore più idoneo e i padri, al contrario, praticamente sempre meno idonei o c'è una connivenza platonica e pregiudizievole sia della sensibilità politica sia di quella tutoria che, tra l'altro, mal si sposa con il reale scostamento della società? Vedrete, nei casi pratici, che vi è una sorta di cecità istituzionale: possiamo dimostrare che a madri giudicate meno idonee o del tutto non idonee a coprire il proprio ruolo genitoriale vengono affidati i figli, sfavorendo in un colpo solo sia lo sviluppo dei minori sia il ruolo genitoriale paterno. Anche da questo punto di vista, come citeremo più avanti, l'operato degli organi di tutela va completamente messo in discussione. Le leggi elvetiche che regolamentano questi aspetti sono vetuste e completamente sorpassate: l'applicazione delle stesse è spesso sommaria e parziale. Al genitore affidatario viene concesso tutto e a quello non affidatario vengono negati i diritti più fondamentali non già sanciti dalle leggi nazionali (le quali, come detto, sono assolutamente perfettibili) bensì dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata dalla Svizzera ben oltre un decennio or sono e, fino ad oggi, mai applicata). La condizione che vuole l'accordo dei genitori per l'affidamento congiunto, è già grosso spunto di litigio. Si tratta di un altro paradosso.

3. Le Commissioni tutorie regionali

Sono il paradosso per eccellenza: costituiscono le fondamenta del sistema tutorio e, nel contempo, formano l'anello più debole della catena. È facile immaginare che, con simili presupposti, ogni decisione sia traballante e dall'equilibrio poco probabile. Un metro di lavoro



Movimento

Papageno

che potrebbe essere utile al gruppo gestito dal signor Affolter sarebbe quello di sottoporre in modo simultaneo alle 18 Commissioni tutorie un caso "immaginario" e vedere poi quali verdetti queste emetterebbero. Così facendo si renderebbe conto che:

- a. le leggi vigenti verrebbero "interpretate liberamente" dalle diverse Commissioni tutorie;
- b. il metro usato da ognuna di queste sarebbe del tutto indipendente;
- c. il diritto e le leggi vigenti vengono spesso disattesi;
- d. l'esito sarebbe altamente discriminante per i minori e il genitore non affidatario.

Non è, oltre a questo, concepibile che i compiti delicati a cui le CTR devono potere sopprimere siano affidati a personale operativo a tempo parziale. Vi è una grossa incoscienza politica e sociale di fondo: la netta sensazione del Movimento Papageno è che vi sia, da parte di chi opera all'interno delle Commissioni tutorie, una impreparazione di fondo che potrebbe rivelarsi madornale e imperdonabile se questi operassero a tempo pieno. Dal nostro punto di vista poco cambia: la dozzinalità e la superficialità con cui si attende alla salute psico-fisica dei minori è sintomatica di un sistema altamente inadatto e insensibile che opera a briglia sciolta tramite personale decisamente poco orientato alla tutela dei minori, stando alle leggi vigenti e alla loro applicazione. Se dovessimo qualificare, con una frase, l'operato delle CTR, scriveremmo "coloro che applicano male le povere leggi vigenti". A tale proposito vi rimandiamo al punto "6. Casi pratici".

3.1 L'applicazione delle leggi

La legiferazione attuale è assolutamente inaccettabile. Vetusta e completamente disallineata alle esigenze della società attuale, non è comunque oggetto di questa lettera. L'applicazione delle stesse, però, lo è. Di norma, le Commissioni tutorie regionali, applicano male o non applicano del tutto le normative vigenti, assumendo un atteggiamento pregiudizievole (sempre e comunque nei confronti dei minori) e parziale (a favore dei genitori affidatari). Al di là delle leggi, il compito delle CTR deve essere sempre quello di favorire il minore; a questo scopo citiamo la "Convenzione sui diritti del fanciullo". Da un certo punto di vista le leggi elvetiche sono giuridicamente nulle poiché cozzano sia contro alla Costituzione della Confederazione, sia contro la convenzione stessa.

Costituzione della Confederazione

Gli articoli 7 e 8 cpv. 1, 2 e 3 non vengono rispettati dalle autorità tutorie.

Convenzione sui diritti del fanciullo

I presupposti che sorreggono tale Convenzione (preambolo della stessa) vengono infranti. L'articolo 3 in toto viene pure non rispettato. Questo riguarda anche le responsabilità degli Stati membri (quei paesi che hanno ratificato la Convenzione, tra i quali compare anche la Confederazione elvetica). In realtà lo studio che lo Stato ha commissionato al signor Affolter si muove ad ottemperare ai capoversi 2 e 3 di questo articolo. Pure gli articoli 4, 5, 6 cpv. 2,



Movimento Papageno

7 cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 12, 13, 14 cpv. 2, 16, 18, 19, 23 con gli articoli 24 e 27 (vi rimandiamo al caso pratico che riguarda il figlio del Signor XXXXXXX, gestito dalla CTR 3 di Lugano – Ovest), 29¹, 39, 42², 43, 44 e 51 cpv. 2.

Codice Civile

Gran parte degli articoli che regolamentano il diritto di famiglia vengono applicati male. Anche a questo proposito vi invitiamo a considerare quanto da noi descritto nella sezione “6. Casi pratici”, ricordandovi che tutti i casi citati godono del supporto delle prove in nostro possesso, ben felici di potere essere mostrate su vostra esplicita richiesta.

Altri libri di legge, commentari e sentenze precedenti (soprattutto quelle emesse dal Lodevole Tribunale federale) non sono qui contemplate, proprio perché lo scopo di questo documento non è quello di fare emergere le incongruenze dell'apparato tutorio legate alle leggi.

3.2 Verso il conflitto di interessi?

I presidenti delle CTR sono avvocati o giuristi. Succede pure che il presidente di una CTR sia supplente di un'altra. Le persone che si rivolgono alle Commissioni tutorie regionali spesso necessitano di un patrocinatore. C'è il rischio che, da una parte i legali che ruotano attorno all'apparato tutorio segnalino a persone che necessitano di un avvocato altri colleghi e, dall'altra che si instauri un pericoloso rapporto di sudditanza psicologica tra presidenti di tutorie e patrocinatori. Per usare una similitudine, sarebbe come permettere a medici di cliniche private di entrare negli ospedali pubblici a procacciarsi clienti. Sarebbe invece opportuno che chi siede alla presidenza di una Commissione tutoria regionale non fosse attivo al di fuori della stessa. Ovviamente questo prevede un impiego a tempo pieno, contrariamente a quanto accade oggi. È lampante il caso dell'avvocato Alberto Forni, presidente della Commissione tutoria regionale 8 di Lugano – Pregassona, curatore del sito www.divorzio.ch (a cui tutti gli specialisti in materia fanno riferimento) e, oltre a ciò, pure patrocinatore di persone coinvolte in cause di separazione e divorzio. Altro caso sul quale riflettere è quello dell'avvocato Ulderico Provini, presidente della Commissione tutoria regionale 1 di Chiasso e pure patrocinatore in cause di separazione e divorzio (in particolare è il legale del padre del piccolo Guareschi, balzato di recente agli onori della cronaca poiché condotto in Italia dal padre, contro la volontà della madre alla quale era stato affidato il minore).

¹ Gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo dimostrano, da soli, l'inutilità (se non la dannosità) dell'apparato tutorio, così come concepito attualmente.

² Questo articolo, ad altre latitudini, da solo basterebbe a rendere nulle tutte le decisioni prese dall'apparato tutorio. Mancanza questa che il Movimento Papageno intende portare a conoscenza del CEDU di Strasburgo. Il fatto che in Svizzera non sia così non esime nessuno dal fare le dovute riflessioni.



Movimento Papageno

4. Autorità di vigilanza sulle tutele

Dapprima occorre sottolineare l'inadeguatezza di fondo di un sistema composto dalle CTR che si appoggiano alla AVT in caso di necessità: quest'ultima istruisce, consiglia e supervisiona l'operato delle diciotto Commissioni tutorie e, nel contempo, è l'organo che decide sui ricorsi contro le decisioni delle CTR stesse (art. 11 L Tut). Profonda incongruenza che rappresenta una grave anomalia del sistema tutto. In particolare denota mancanza di imparzialità nelle decisioni prese sia dalle CTR sia dall'organo che dovrebbe vigilarne l'operato. Analizzando nel particolare i casi pratici che elenchiamo, è possibile individuare con facilità grosse incongruenze e una serie di intollerabili leggerezze commesse dall'organo di controllo. Oggi ci chiediamo: chi controlla chi controlla? I casi da noi raccolti e analizzati confermano un andamento curioso: raramente la AVT sconfessa le decisioni prese dalle CTR. Questo comporta un'ulteriore sperpero di tempo, risorse e di denaro, poiché risulta necessario ricorrere al Tribunale d'appello. Il denegare l'effetto sospensivo alle decisioni prese è grosso problema ed è causa di grossi traumi e disagi soprattutto per i minori. I tempi di risposta del Tribunale d'appello sono mediamente lunghi. Ottenere una sentenza del Tribunale d'Appello su una decisione di una CTR impugnata richiede a volte un'attesa di alcuni anni.

Davanti (come dimostrano alcuni dei nostri casi) a grossolani errori commessi dalle CTR, nel valutare, il sistema di pronunciarsi in merito da parte dell'AVT è inadatto. Prima di emettere la propria sentenza, la AVT dovrebbe ascoltare almeno sui punti salienti nuovamente i genitori. Le imprecisioni raccolte dalle CTR diventano macigni nelle maglie dell'AVT, soprattutto perché i tempi di ulteriori ricorsi, come detto, sono lunghi.

Dai dati in nostro possesso, le valutazioni dell'AVT sono spesso marchiane, dozzinali e prive di logica, a tal punto che sono i membri stessi del nostro movimento, riferendosi alle leggi in vigore, ad accorgersi dell'evidenza degli errori. Fenomeni questi che potrebbero essere regolati in modo conveniente, verificando un'ulteriore volta le informazioni raccolte. Su vostra richiesta, possiamo esibire prova di quanto sosteniamo.

Oltre a questo, non volendo essere tacciati di sciovinismo, riteniamo fortemente inopportuno che in seno alla Autorità di vigilanza sulle tutele non vi siano uomini.

5. L'opinione dei minori

Le leggi che regolamentano l'affidamento vogliono che l'interesse del minore sia considerato come "preminente". Non siamo a disquisire sul reale significato del termine "preminente", siamo a portare alla vostra attenzione che, negli opuscoli che le CTR danno ai minori prima che questi vengano ascoltati, questo concetto è manipolato. Dapprima lo si spaccia come un diritto sancito per poi essere venduto come non determinante. Vi è una grossa incongruenza nel giro di poche pagine del prospetto stesso e, in ogni caso, l'opinione dei minori non viene mai considerata, andando ancora una volta a cozzare contro le leggi locali le quali, a loro volta, già non si allineano alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Va considerato che, spesso, i minori, si sentono traditi e confusi da un simile atteggiamento dell'apparato tutorio. Già in tenera età



Movimento

Papageno

nutrono, di conseguenza, una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni. Viene a cadere il concetto di reciproca collaborazione e di rispetto e autorevolezza tra cittadino e autorità. Questo equilibrio, incrinato, si rigira rovinosamente contro il genitore non affidatario che viene etichettato come “non collaborante” quando, in realtà, la sfiducia che tutti nutrono nei confronti dell'apparato tutorio, alla luce dei fatti, è fortemente giustificata. Il genitore non affidatario vede, di norma, quali sono le incongruenze e si propone pure di apportare soluzioni efficaci le quali, venendo rigettate quasi sempre in modo completo da parte dell'apparato tutorio, vengono poi tacciate di mancanza di spirito collaborativo. Chi vi scrive fa sempre più fatica a spiegare ai figli come mai CTR e AVT abbiano preso determinate decisioni. Su questi aspetti, signori, ci attendiamo profonde riflessioni da parte vostra. Il fatto che, fino ad oggi, nulla o poco sia cambiato esige un forte segnale: cambiamenti radicali e subito.

6. Casi pratici

Invitiamo il signor Affolter a volere approfondire e valutare l'operato finalizzato alla tutela dei minori da parte dell'assetto tutorio nei seguenti casi. Di transenna facciamo rilevare di come purtroppo ancora numerose sono le casistiche in nostro possesso non elencate di seguito per ovvi motivi di spazio.

CTR 1 – Chiasso

Caso 1

Nomi dei minori : XXXXX (nata nel 200X), XXXXXX (199X) e XXXX (199X) XXXXX

Nomi dei genitori : XXXXX (19XX) e XXXXXXXXXXXX (19XX)

Caso gestito da : Avv. Provini U., assistente sociale Teodori R., curatore Massei F.

Particolarità del caso : Collocamento coatto dei minori presso la nonna e lo zio materni (XXXXXX), in due istituti diversi gli altri minori (uno a Lugano, l'altro a Mendrisio). I due figli più piccoli, dopo il collocamento, sono in uno stato psico-fisico preoccupante ignorato dalle autorità tutorie. I minori sono stati allontanati dai genitori due giorni prima di Natale 2004 con l'intervento sproporzionato dell'assistente sociale Teodori supportata da diversi agenti di polizia. Dai genitori è stata depositata denuncia penale presso il Pubblico Ministero di Lugano, nella quale essi si sono già costituiti parte civile.

Caso 2

Nomi dei minori : XXXXX XXXX



Movimento Papageno

Nomi dei genitori : XXXXXXXX e XXXXXXXX

Caso gestito da : Avv. Provini U., curatore educativo Garolla Claudio

Particolarità del caso : Figlio 11enne non ha contatti col padre da 3 anni. Dopo perizia è emerso ciò che il padre afferma da anni, ossia che la madre effettua mobbing genitoriale sul ragazzo alienando e distruggendo la figura paterna.

Caso 3

Nomi dei minori : XXXXX, XXXXX e XXXX XXXXX

Nomi dei genitori : XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX

Caso gestito da : Avv. Provini U., Teodori R., curatrice Lic. Psi. Benci D., curatore Massei F.

Particolarità del caso : Figli affidati alla madre (la cui perizia psichiatrica ha denotato disturbo della personalità istrionico, personalità infantile, egocentrismo, manipolatrice, incapace di autocontrollo, eccetera) e non al padre poiché giudicato non collaborativo "con gli operatori che si occupano dei figli". Da notare che la curatrice Benci aveva, nei suoi rapporti, attribuito al padre comportamenti che la perizia ha invece poi identificato nella madre. A seguito di tali rapporti e della fondatezza dei contenuti ad essi attribuita dai periti è scaturito un collocamento temporaneo dei minori (della durata di tre mesi). L'assistente sociale Teodori R., scriverà al pretore di Mendrisio – Sud (Avv. Pusterla) che entrambi i genitori non sono idonei, soprattutto la madre alla quale, però i periti, avevano affidato i figli. Il padre, dopo il terzo incontro, ha ricusato la curatrice Benci D. e, successivamente, allestito un esposto alla CTR di 31 pagine (agosto 2004). A tutt'oggi le domande, legittime del padre, anche a nome dei figli allora minorenni, sono rimaste senza risposta e inevase. Il valore pecuniario dell'operato della curatrice (Lic. Psi.) è stato fissato dalla stessa in ragione di oltre Chf. 11'000.— sfociato in un ricorso del padre (anche a nome dei figli) fino al Tribunale d'appello. Il padre ha pure inoltrato un esposto alla Commissione di vigilanza sanitaria cantonale sull'operato della psicologa curatrice educativa.

Altri casi presso la CTR 1

Ci risultano altri casi presso la CTR1 gestiti con similari modalità, in cui i minori restano affidati a famiglie affidatarie diverse, separati tra di loro, senza giustificati né validi motivi, benché le Convenzioni internazionali (soprattutto quella sui diritti dei fanciulli) e lo scopo ultimo dell'affido temporaneo presso famiglie affidatarie (ossia il collocamento temporaneo ed il successivo ritorno graduale dai genitori biologici) vengono disattesi.



Movimento Papageno

In particolare, si fa rilevare il costante e sproporzionato *modus operandi* riscontrato presso l'operato dell'assistente sociale Teodori, la quale privilegia incomprensibilmente il rapido collocamento dei minori in istituti o in famiglie affidatarie piuttosto che tentare ogni via alternativa percorribile atta alla riunificazione del nucleo familiare primitivo o alla permanenza dei minori con un genitore biologico.

CTR 2 – Mendrisio

Nomi dei minori: XXXXXX XXXXXXXXX

Nomi dei genitori: XXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX

Caso gestito da: Presidente CTR avv. Crivelli Roberto

Particolarità del caso: Il piccolo XXXX nasce al di fuori di un'unione coniugale. I genitori vengono avvertiti dalle autorità circa la necessità di allestire una convenzione concernente l'attribuzione dell'autorità parentale e dei contributi di mantenimento del bambino in caso di eventuale futura separazione dei genitori. XXXX e XXXX, concordi, decidono per il modello congiunto. Le istituzioni si accaniscono su di loro, chiedendo vengano certificate per il tramite dell'ufficio delle famiglie e dei minorenni le loro capacità genitoriali affinché possa o meno essere loro attribuita l'autorità parentale congiunta. I genitori, felici nella loro vita di coppia e gioiosi per l'arrivo del loro carissimo figlioletto, devono ora confrontarsi per tramite di un avvocato (coi costi a loro carico) ad un ricorso all'AVT contro la decisione della CTR 2. Non ci risulta esistere una base legale su cui si appoggia questa ultima richiesta peritale visto che, come prevede il Codice civile svizzero, i due genitori sono concordi sull'autorità parentale congiunta. Di transenna, ci si domanda a cosa sia dovuta questa intromissione nella vita privata dei cittadini.

CTR 3 – Lugano Ovest

Caso 1

Nomi dei minori: XXXX e XXXXX XXXXXX

Nomi dei genitori: XXXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXX in XXXXXX

Caso gestito da: Avv. Bordoni G., Maurizio Rossi, P. Berger, ass. sociale Realini D.



Movimento Papageno

Particolarità del caso: Durante la loro unione, mai sfociata nel matrimonio, il padre si è preso cura dei figli mentre la madre, lavoratrice a tempo pieno, ha avuto problemi di carattere psichico che ne hanno preteso il ricovero in cliniche specializzate. Dopo la separazione della coppia di fatto, la madre biologica ha contratto matrimonio con un uomo a cui, in passato, la CTR 8 ha tolto l'affidamento dei propri figli, collocati in istituto. XXXXX e XXXXX sono ora affidati alla madre biologica e al suo nuovo marito. XXXXX, portatore di handicap, ha avuto un crollo fisico e psichico. La Pro Infirmis, ormai da anni, si batte affinché l'affidamento del minore venga dato al padre, cercando di fare valere non solo le reali intenzioni di XXXXX ma anche il suo quadro medico. XXXXX, nel contempo, appare sempre più improbabile nel suo processo di crescita psicologica. Oggi la si può definire una "ragazza difficile", con problemi comportamentali. Al padre viene taciuta, su disposizioni della CTR 3, ogni informazione clinica che riguarda i figli, nonostante goda dell'autorità parentale congiunta: a riguardo il padre ha inoltrato denuncia penale contro la CTR 3.

Caso 2

Nomi dei minori: la figlia più piccola XXXXX XXXXX

Nomi dei genitori: XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX

Caso gestito da: Avv. Bordoni G., P. Berger, curatore educativo Giuseppe Pescia

Particolarità del caso: La madre, da anni, non ha rapporti con la figlia XXXX di 11 anni, vista l'opposizione del padre e della CTR 3 la quale ha autorizzato la madre ad incontrare la figlioletta unicamente in ambiente protetto e sotto sorveglianza presso l'istituto Casa Santa Elisabetta di Lugano. La madre non avendo mai ricevuto la motivazione di tale decisione vi si è sempre opposta.

CTR 5 – Massagno

Nomi dei minori : XXXXX (199X), XXXXXX (199X) e XXXXXX (199X) XXXXX

Nomi dei genitori : XXXX (padre non affidatario) e XXXX (madre affidataria) XXXXX

Caso gestito da : Avv. F. Hurle, membro Franca Martignoni Frischknecht , delegato XXXX XXXXX (XXXXXX)

Particolarità del caso : agire sbilanciato della CTR : incarti XXXXX XXXXX, XXXXX / XXXX XXXX, XXXXXX



Movimento

Papageno

Partenza dei figli in un altro cantone contrariamente agli impegni presi nella sentenza di divorzio, l'autorità ha favorito la partenza contro l'interesse dei figli (prova : a oggi 2 figli su tre sono ritornati in Ticino, decisione Pretura).

Diverse violazioni procedurali (composizione autorità, accavallamento di competenze con la Pretura, nullità assoluta di decisione, decisione in tempi "inopportuni" durante le ferie e perdita del termine di ricorso, ritardi ingiustificati, audizione dei minori in modalità completamente erronee e non neutrali, messa da parte del curatore educativo (di fatto senza nemmeno prendere una decisione della esclusione) diritto di visita del padre sospeso su richiesta del minore, contatti col curatore educativo sospesi su semplice richiesta del minore, potere assoluto dato ai figli manipolati (i loro desiderata diventavano decisioni della CTR), nessuna perizia eseguita nonostante la gravità dei comportamenti del minore, nessuna perizia sulla madre affidataria (nonostante i disagi), ignoranza assoluta su cosa sia la sindrome di alienazione parentale. Decisione di mettere curatore amministrativo ai minori, (con 6000 fr di alimenti senza onere locativo, in presenza di madre con conflitto di interesse) revocata su semplice opposizione da parte della madre (alimenti utilizzati per se dalla madre e non per i figli).

Diverse procedure impugnate davanti all'AVT (ferme da oltre un anno e mezzo) e una pendente da un anno presso il tribunale di appello.

CTR 8 – Lugano Est

Nomi dei minori : XXXXX e XXXXXX XXXXXX

Nomi dei genitori : XXXXX e XXXXX XXXXX

Caso gestito da : Avv. Mazzola A, membro permanente D'Ottavio Del Priore D., Chiaruttini A., curatore Garolla C.

Particolarità del caso : Nonostante le iterate segnalazioni del padre né il curatore né la CTR sono mai intervenuti e mai hanno adottato le corrette misure. Uno scritto del genitore non affidatario fa emergere dei tentativi di mobbing genitoriale e alienazione parentale da parte della madre, nessuno interviene. La madre non si adegua alle regole che la CTR ha istituito (su richiesta della madre stessa) e, anche in questo caso, non vi è intervento da parte di nessuno. La perizia delle capacità genitoriali, voluta dal padre e ottenuta con almeno cinque mesi di ritardo, si rivela essere tendenziosa e di parte. Chi l'ha eseguita ha riportato dettagli che, a suo dire, sono stati detti dai figli durante le audizioni. Il figlio maggiore nega di avere fatto simili asserzioni. Oltre a ciò, il documento con il quale il padre denuncia i tentativi di manipolazione dei minori da parte della madre, vengono del tutto ignorati. Sarà interessante costatare queste mancanze quando il risultato della perizia sarà reso noto. A seguito del lacunoso operato della CRT 8 e del curatore, oltre degli altri operatori coinvolti, il padre ha inoltrato relative querele penali.



Movimento Papageno

NB:

Sull'operato della CTR 8 gravano già diverse querele e richieste di risarcimento. In particolare si fa riferimento alla vicenda pubblicata dalla stampa ticinese relativa alle denunce penali e alla richiesta di 600'000 frs di risarcimento inoltrate da due genitori a cui la CTR 8 ha collocato a torto i due figli per oltre due anni, figli in seguito ritornati con la famiglia naturale.

CTR 14 – Bellinzona

Caso 1

Nomi dei minori : XXXXX XXXXX

Nomi dei genitori : XXXXX XXXX

Caso gestito da : Avv. F. Marone e gli altri membri della CTR

Particolarità del caso : Da tre anni il figlio di 11 anni non ha alcun contatto con il padre, nonostante lo stesso abbia addirittura contattato il Consigliere di Stato avv Luigi Pedrazzini e ogni autorità, istituzione e servizio coinvolti in modo diretto o indiretto nella trattazione del suo incarto.

Caso 2

Nomi dei minori : XXXX XXXX

Nomi dei genitori : XXXX XXXXX

Caso gestito da : Avv. F. Marone e gli altri membri della CTR

Particolarità del caso : Da anni il figlio di 13 anni non ha alcun contatto con il padre, che però sovviene al mantenimento del ragazzo con cospicui alimenti (oltre 1'400 frs mensili) pagati alla madre.

Caso 3

Nomi dei minori : XXXXX (199X) e XXXXX (198X) XXXX

Nomi dei genitori : XXXX e XXXXX XXXX

Caso gestito da : Avv. F. Marone e gli altri membri della CTR



Movimento Papageno

Particolarità del caso : Nel maggio del 2005 il Pretore di Bellinzona aveva chiesto alla CTR 14 di procedere alla nomina di un curatore educativo a favore dei due minori. Dopo oltre un anno di solleciti e raccomandate senza esito, il padre ha inoltrato un esposto per denegata giustizia: nell'ottobre 2006 (dopo ben 17 mesi) la CTR 14 ha quindi provveduto a nominare il curatore educativo. Purtroppo, considerato che la figlia avrebbe compiuto la maggiore età dopo soli 3 mesi, il curatore educativo è stato nominato unicamente a favore del figlio di 14 anni. Dopo la nomina del curatore educativo, sig. Simone Banchini, il figlio di 14 anni è stato affidato al padre. A seguito del mobbing genitoriale attuato dalla madre sulla figlia a sfavore del padre, egli non ha più avuto contatti con la ragazza dalla separazione avvenuta nel febbraio 2005: visto l'intervento positivo svolto dal curatore Banchini, una celere nomina da parte della CTR 14 avrebbe di certo contribuito a riavvicinare la figlia al genitore non affidatario.

PAS e Mobbing genitoriale

Oltre che nei casi summenzionati, esistono, tra le altre cose, prove di mobbing genitoriale e di PAS messe in atto da un gran numero di genitori affidatari (padri o madri che siano). Queste vengono puntualmente ignorate dalle Commissioni tutorie regionali e dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Eppure si tratta di conosciuti atteggiamenti che nuocciono irrimediabilmente alla salute psico-fisica dei minori, oltre che al rapporto figli – genitori non affidatari. Quando, ci chiediamo, l'apparato tutorio darà la giusta considerazione a queste orrende pratiche e attuerà misure per reprimerle fintanto che non venga ottenuto un reale risultato a vantaggio della prole? L'effetto di tale agire è l'alienazione del genitore non affidatario, a tal punto che il figlio non desidera più neppure incontrare il padre né addirittura parlargli al telefono, dando motivazioni ingiustificate e pretestuose (risultanti per l'appunto dal mobbing genitoriale e della Sindrome d'alienazione genitoriale promosse dal genitore affidatario contro l'altro, generalmente il padre), come tra l'altro ben descritte da numerosi e noti psicologi e psichiatri.

7. Conclusioni

Il movimento Papageno ha affiancato diversi suoi membri davanti a diverse Commissioni tutorie regionali, trovando sempre un ambiente poco collaborativo e di smisurata protezione nei confronti del genitore affidatario anche quando questo si trova evidentemente in torto. Solo in un caso (CTR 9 di Taverne - Torricella, presieduta dall'avvocato Attilio Rampini) si è respirata un'atmosfera realmente dedicata all'interesse del minore. È stato possibile e, speriamo sarà ancora possibile, per i genitori, la CTR e il nostro movimento, collaborare in modo proattivo e mettere in pratica una serie di misure atte all'evoluzione positiva dello stato delle cose.



Movimento

Papageno

L'ambiente presso le CTR, spesso sfavorevole al genitore non affidatario, non fa altro che accrescere a dismisura il "potere" che il genitore affidatario si sente consegnato nelle mani dalle istituzioni. Immancabilmente, questo ha degli "eccessi di ego" che ledono la dignità e la salute psico-fisica dei minori, alimentando così il conflitto da una parte e la frustrazione del genitore non affidatario e della prole dall'altra. Tutto questo viene poi inteso dalle CTR come poca collaborazione e eccesso di conflittualità. Spesso accade che, davanti a simili assetti, l'apparato tutorio ritenga non utile una mediazione tra i coniugi, andando dunque a fare fossilizzare rancori che, se intercettati e attutiti per tempo, gioverebbero soprattutto ai minori coinvolti. Questo ossimoro è degno di pubblica denuncia poiché è fortemente situato alla base di quanto noi osserviamo: i genitori che si avvicinano alle CTR aumentano in modo sensibile e preoccupante il livello di conflittualità.

7.1 La pedagogia

Gli esperti della pedagogia mondiale, negli ultimi anni, stanno quasi all'unisono rivalutando il ruolo del padre nella vita di un bambino. L'Agenzia Pedagogica Europea ha pure lanciato la campagna "gioca anche tu a cambiare le regole del gioco", cercando di fallare l'emergenza educativa dovuta proprio, secondo studi approfonditi, alla mancanza di una figura paterna nella crescita dei minori. L'Europa tutta si sta spostando verso questa direzione, ad eccezione della Svizzera che, ancora oggi, penalizza troppo la figura paterna in quelle unioni coniugali fallite. Il ruolo del padre assume un peso determinante sia nell'educazione sia nello sviluppo fisico, intellettuale e morale del bambino, come sostiene il professor Quaglia, Professore Associato di Psicologia Dinamica presso l'Università degli Studi di Torino, nel suo libro "Il valore del padre. Il ruolo paterno nello sviluppo del bambino" (2001, UTET Università) o, ancora, come fa la dottoressa Labbrozzi (Università di Chieti) la quale analizza, in un trattato di spiccato senso pratico e intellettuale, il ruolo del padre nella crescita del minore, da un punto di vista biologico-evoluzionistico, dal punto di vista storico-culturale e dal punto di vista psicologico. In tale trattato evidenzia, in base agli studi fatti in materia, alcuni aspetti universalmente riconosciuti che riassumiamo di seguito:

Area di sviluppo	Effetti positivi
Sviluppo cognitivo	Migliori punteggi nella misura di competenze verbali Livello di rendimento scolastico superiore Migliore recupero delle abilità cognitive nei bambini nati pretermine Migliori abilità di problem-solving



Movimento Papageno

Sviluppo emozionale	Migliori livelli di autostima Competenze sociali più elevate Maggiore autonomia nelle attività di problem-solving Livelli superiori di benessere e punteggi di depressione inferiori Livelli maggiori di empatie
Comportamento e adattamento psicosociale	Sviluppo precoce di comportamenti presociali Minori problemi di adattamento scolastico Minori problemi di condotta e comportamenti criminali (furti, aggressioni, atti vandalici) nei maschi Ritardo nell'avvio di attività sessuali e nelle femmine rischio meno elevato di gravidanze in età precoce

Avremmo potuto fare riferimento ad altre personalità in materia. Quanto riportato nella tabella precedente, è quanto sostengono tutti gli studiosi, alla Svizzera ora il compito di adeguarsi in tutta fretta. La Svizzera, anche da questo punto di vista, è un'isola in Europa.

7.2 Istituzioni: quale ruolo e quale immagine?

Ad oggi, alla luce di quanto raccolto dai numerosi casi che i membri ci hanno sottoposto, il nostro movimento si vede costretto a sconsigliare alle persone di approcciarsi all'apparato tutorio. Va anche sottolineato che i curatori risultano spesso impreparati e incapaci di assolvere i loro mandati, ciò concerne soprattutto i curatori e i tutori professionisti dell'Ufficio del tutore ufficiale, dai quali ci si attende molto di più. Va fatto notare che le normative esigono che tali ruoli siano coperti da persone attive nel campo sociale e profonde conoscitrici delle normative. Curatori e tutori dovrebbero avere un'autorizzazione cantonale che li vincola anche davanti alla legge ordinaria nel caso in cui compissero errori. È quantomeno curioso che, ancora oggi, venga resa pubblica la visione di curatori volontari. Questo ci getta nella sconcertante visione che il problema non sia minimamente compreso. Occorrono professionisti e non miliziani. Occorrono persone preparate e non improvvisatori, soprattutto considerando le gravi conseguenze a fronte delle azioni da questi intraprese.

Siamo davvero in affanno, i nostri figli vogliono chiarezza e a noi tocca il compito di sedare le loro curiosità, non trovando un filo logico che possa in qualche modo giustificare le risoluzioni adottate dall'apparato tutorio.



Movimento

Papageno

La sensazione è che le CTR scarichino la responsabilità delle proprie decisioni sull'AVT e che queste facciano lo stesso con le CTR. Questo è più di un sentimento, è piuttosto una sorta di filo conduttore che emerge analizzando i casi in nostro possesso. Siamo davanti ad uno Stato estremamente debole e in affanno. Le logiche di base che forgiavano le CTR sono mostruosamente incongruenti. Presidenti di tutorie che non hanno figli... Essere genitori è un'esperienza stupenda che, solo raramente, può essere percepita in tutto il suo splendore, fino a quando non si abbraccia teneramente il bimbo, fino a quando non si passa una notte in bianco perché piange, fino a quando non si corre a casa euforici dopo il lavoro per passare più ore possibili insieme ai figli. Il legislatore, di norma, crea leggi senza cuore poiché presume che chi le applica usi il proprio.